



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 65 DEL 22/07/2020

OGGETTO:

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA E IL TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ARTIGIAN GUSTO"

Premesso che nei giorni 25 e 26 luglio 2020 è previsto lo svolgimento della manifestazione "*Artigian Gusto – I° edizione*" che si terrà nel centro storico cittadino;

Considerato che la realizzazione di quanto sopra di fatto precluderà il parcheggio nonché il traffico veicolare nella via Palazzo di Città e piazza De' Bartolomei;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta e vietare il transito nella zona interessata dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

Che dalle ore 07,00 del giorno 25 luglio 2020 alle ore 21,00 del 26 luglio 2020, sia vietata la sosta con rimozione forzata ed il transito veicolare nella via Palazzo di Città e piazza De' Bartolomei per consentire lo svolgimento della manifestazione citata in premessa.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Susa. Responsabile Procedimento: Wanda Claretto (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 22.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Ennio Caffo